

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO****SEZIONE 3****VIALE DEI MUGHETTI 22/A Settore C piano 3****Si comunica a:**

**Avv. ZARBA FRANCESCO**  
Via Peyron, 29  
10143 TORINO FAX 011/4375265

**Comunicazione di cancelleria****Comunicazione di Nuova Udienza**

Procedimento Numero: **23987/2011 - RITO ORDINARIO**  
*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA**Giudice: **BALDONI MARIO**Data e ora prossima udienza: **05/03/2012 15:00**

Parti nel procedimento

*Attore Principale***I ..... DAVIDE**

difeso da:

Avv. **TRICARICO SERGIO***Convenuto Principale***LENAR ASS.NI S.P.A.**


difeso da:

Avv. **ZARBA FRANCESCO***Convenuto Secondario***CARONNI SARA**

difeso da:

Avv.

Torino 03/01/2012



**PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea**  
**CANCELLIERE 03**

Il Giudice di pace

A scioglimento della riserva contenuta nella propria ordinanza del 19/12/2011,cosi'dispone e provvede.

Richiama ,in via preliminare ,che il procuratore dell'attore \_\_\_\_\_ in conseguenza dell'evento di strada dichiarato avvenuto in data 3/1/2011 mentre produce in atti la prescritta richiesta di risarcimento danni indirizzata alla societa'Linear Assicurazioni spa – compagnia di assicurazione per la rca del veicolo antagonista-, svolge attivita'giudiziale nei confronti della medesima nonche'del supposto responsabile civile.

Alla udienza fissata per la prima comparizione delle parti,provvede alla costituzione nel giudi= zio la societa'Direct Line Insurance spa -compagnia di assicurazione per la rca del motociclo \_\_\_\_\_ proprieta'a \_\_\_\_\_ – che giustifica la propria comparsa, in specifica ,quale “ mandataria della Linear Assicurazioni spa “allegando al proprio fascicolo atto di mandato irrevocabile di rappresentanza che ha sottoscritto individualmente con l'inter= vento del proprio direttore generale e legale rappresentante in data 19/1/2011-giusta autentica di firma da parte del notaio Serra di Bologna-.

Parte attrice ,per il tramite del suo procuratore,alla udienza del 19/12/2011 ,dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti di Direct Line Insurance spa e ne richiedeva la sua estromissione dal giudizio.

Il Giudice ritiene necessaria ,al riguardo ,esporre a chiarimento la rappresentazione delle esposizioni che segue.

Richiama quindi la normativa essenziale di cui all'art.149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 che disciplina la procedura corrente ed attuale di risarcimento diretto ai fini di ottenere il rimborso dei danni sofferti ,in particolare , con la conseguente possibilita'e facolta' di scegliere la compagnia che possa tendenzialmente offrire piu'credibilita'alla propria domanda. Cio',nel caso di specie,verso la Linear Assicurazioni spa -destinataria assieme al responsabile

*prol*

civile della domanda di

Il tutto come sopra ricordato ,nella piu'ampia circostanza di compensazione successiva tra le imprese che hanno aderito alla convenzione nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Il provvedimento di legge citato risulta sostanziale per la regolazione dei rapporti afferenti al risarcimento dei danni tra veicoli identificati ed assicurati.

Ogni altra esplorazione normativa per la citata procedura di rimborso non puo'trovare conferma giudiziale!!!

Cosi'anche non sembra possibile trasgredire in sede processuale a quelle che risultano essere le rappresentanze sostanziali e procedurali ove ,nella fattispecie , esse si uniformano nella espressione che le domande esperite nei confronti delle societa' di assicurazioni devono trovare la giusta personalizzazione nel giudizio soltanto a mezzo del loro rappresentante ,ai sensi e per gli effetti degli art.75 e 77 cpc non potendo esercitare “ il libero esercizio dei diritti “se non attraverso il proprio organo istituzionale per non incorrere in un difetto di rappresentanza che ,addirittura , potrebbe concretizzarsi nella figura di “ falsus procurator “ nel rapporto sostanziale instaurato.

La verita'e'che quella che si vuole qualificare come sostituzione processuale -vedi intervento volontario ex art.105 cpc e,ora , mandato irrevocabile di rappresentanza rivolta peraltro ad una variegata e pluralita'di societa' assicurative – non e' altro che una ipotesi di interferenza fra rapporti giuridici che risulterebbero non esauriti nella sfera giuridica dei soggetti che li hanno posti in essere ma interesserebbero o con la loro costituzione o col loro svolgimento un altro rapporto stabilito fra uno di quei soggetti ed un terzo .

In definitiva,qualora si accogliesse la sostituzione processuale come predisposta dalla costituita Direct Line Insurance spa ,i casi previsti come sostituzione processuale sarebbero in effetti casi di esercizio di un diritto proprio relativo a un rapporto altrui.

Il giudicante ritiene che il mandato come proposto da Direct Line Insurance spa possa processualmente stravolgere la linearita' della normativa di cui al decreto legislativo n.205/2009 ove la richiamata convenzione tra le societa'di assicurazioni e'prevista ai fini della definitiva regola=



mentazione dei rapporti instaurati in pedissequa aderenza delle norme cola'previste e non – giusta riferimento al mandato in atti – per possibili iniziative di sostituzione processuale.

Cio'anche in considerazione della natura del “ mandato “ come figura civilistica indicata al libro IV titolo II codice civile ed in cui ,all'art.1716 – del resto per tutti i contratti- prevede per la sua validita'ed efficacia l'accoglimento della proposta di conferimento da parte degli interessati desti= natari,il che non e'nel caso di specie.

P.Q.M.

Non accoglie la comparsa di Direct Line Insurance spa ,come proposta in atti di causa e riserva la sua formale estromissione dal giudizio.

Dichiara la contumacia della citata Linear Assicurazioni spa.

Ammette le prove di parte attrice per testi e per interrogatorio formale del convenuto contumace, per il cui adempimento concede termine sino al 15 febbraio 2012.

Riserva la nomina di CTU.

Fissa per gli incombenti la udienza istruttoria del 5 marzo 2012 alle ore 15,00.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Torino,22 dicembre 2011

Il GdP  
*Mari nap*  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, li \_\_\_\_\_ - 3 GEN 2012  
PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE B3

DATO AVVISO IL  
- 5 GEN 2012